

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
III^a SEZIONE
L.N.D. – Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 33/CGF
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 31 Ottobre 2007, ha adottato la seguente decisione:

Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Volpe Avv. Carmine – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1. RICORSO FANO CALCIO S.R.L. S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA RUSSI/FANO DEL 23.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007)

La C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dal Fano Calcio S.r.l. S.S.D. di Fano (Pesaro e Urbino) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2. RICORSO POL. ADRANO CALCIO O.N.L.U.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ADRANO/FORTITUDO COSENZA DEL 30.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 17.10.2007)

La C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Adrano Calcio O.N.L.U.S. di Adrano (Catania) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 3. RICORSO A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FASANO/A.D.C. ARS LABOR GROTTAGLIE DEL 7.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 10.10.2007)

La C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.D.C. Ars et Labor Grottaglie di Grottaglie (Taranto) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 4. RICORSO U.S.D. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE BUFALINO FEDERICO SEGUITO GARA SIRACUSA S.R.L./S. ANTONIO ABATE DEL 21.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007)

La C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S.D. Siracusa S.r.l. di Siracusa e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 5. RICORSO G.S. ARRONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE GAMMAIDONI STEFANO** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007)

La C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla G.S. Arrone di Arrone (Terni) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 6. RICORSO A.S.D. ISCHIA ISOLAVERDE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 1 GIORNATA DI GARA ED AMMENDA DI EURO 5.000,00 CON L'OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI SE RICHIESTI E DOCUMENTANTI ALLA RECLAMANTE; DELL'INIBIZIONE PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. PUNZO RAFFAELE, SEGUITO GARA ISCHIA/FRANCAVILLA DEL 21.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale Presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.2007)

La C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Ischia Isolaverde di Ischia Porto (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Publicato in Roma il 31 Ottobre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete